

COMUNE DI CASTEL DI SASSO

81040 PROVINCIA DI CASERTA

N

53 del Reg.

Data 26.11.2019

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: "ART. 1, CO. 557 DELLA L. 311/2004. UTILIZZO DI PERSONALE DIPENDENTE DI ALTRA AMMINISTRAZIONE. DETERMINAZIONI".

L'anno *duemiladiciannove* il giorno *ventisei* del mese di *novembre* alle ore *12,15* nella sala delle adunanze del Comune suddetto si è riunita la **Giunta Comunale** convocata nelle forme di legge:

Presiede l'adunanza il sig. *Avv. Antonio D'Avino*, nella sua qualità di *Sindaco* e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sign.ri:

COGNOME, NOME E QUALIFICA RIVESTITA	Presente	Assente
Avv. Antonio D'Avino – SINDACO	X	
Dr. Mimmo De Francesco – Vicesindaco	X	
Dr.ssa Caterina Coletta	X	

Partecipa il Segretario sig. dr.ssa Teresa Lagnese, incaricato della redazione del verbale.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:

- l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 secondo cui "Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalita' di reclutamento stabilite dall'articolo 35.";
- l'art. 53, comma 8, del medesimo decreto secondo il quale "le pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione";
- l'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale dispone che "gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";

- l'art. 92, comma 1, del D.Lgs 267/2000, il quale recita che "Gli Enti Locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina in materia. I dipendenti degli Enti Locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri Enti";

Viste:

- a) la deliberazione di G.C. n. 11 del 05.03.2019, avente ad oggetto ""Piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2020/2021 revisione struttura organizzativa dell'Ente, ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni di personale- aggiornamento";
- b) la deliberazione di G.C. n. 50 del 25.11.2019 avente ad oggetto "Modifica piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021. Provvedimenti".

Dato atto che il Comune di Castel di Sasso si trova nell' inderogabile necessità di assicurare gli adempimenti di istituto nell' ambito dell' Area Vigilanza;

Ravvisata la necessità di ricorrere all'utilizzo di una figura professionale di altro ente, con esperienza già acquisita nel servizio, così come previsto dall'art. 1, comma 557, della legge 24.12.2004, n° 311 (Legge Finanziaria 2005), ai sensi del quale :

"i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre pubbliche amministrazioni locali, purchè autorizzati dall'Amministrazione comunale di appartenenza".

Dato atto che secondo la recente giurisprudenza contabile " se l'Ente decide di utilizzare autonomamente le prestazioni di un dipendente a tempo pieno presso altro Ente locale al di fuori del suo ordinario orario di lavoro, la prestazione aggiuntiva andrà ad inquadrarsi necessariamente all'interno di un nuovo rapporto di lavoro autonomo o subordinato a tempo parziale, i cui oneri dovranno essere computati ai fini del rispetto dei limiti di spesa imposti dall'art. 9, comma 28, per la quota di costo aggiuntivo"; (Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, Deliberazione n. 23/SEZAUT/2016/QMIG)

Rilevato, altresì, che il Consiglio di Stato, con il parere n. 1213/2014, approfondendo quanto già evidenziato con il parere n. 2141 del 2005, ha precisato che la natura speciale della norma in questione, fermo restando il limite della durata massima dell'orario di lavoro fissato in 48 ore settimanali dall'art. 4 del d.lgs. 66/2003 e s.m.i., consente di superare l'art. 4, comma 2-bis del CCNL 14.9.2000, che non consente di attribuire la titolarità della posizione organizzativa a dipendenti utilizzati a tempo determinato in misura inferiore al 50% dell'orario di lavoro a tempo pieno, proprio valorizzando la specialità della disposizione e la finalità da essa tutelata di consentire ai comuni più piccoli, in un sistema di vincoli stringenti alle spese di personale, di assicurare la corretta erogazione dei servizi e funzioni di competenza;

Considerato che l'art. 5 del d. lgs. n. 66/2003 fissa i limiti massimi temporali della prestazione lavorativa in 48 ore settimanali, sicché la prestazione lavorativa del dipendente utilizzato non potrà essere superiore a n. 12 ore settimanali;

Vista la richiesta di cui al prot. n. 3635 del 16/11/2019 del Comune di Castel di Sasso, inoltrata al Comune di Pontelatone, per l'utilizzo del vigile urbano, con il quale instaurare un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, part-time per 6 ore settimanali, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della L. 311/2004;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 26/11/2019 del Comune di Pontelatone, con la quale veniva autorizzato il dipendente a tempo indeterminato, Sig. Giovanni Gravante, di categoria/posizione C2 e con profilo professionale di Istruttore di vigilanza, allo "scavalco d'eccedenza" ovverosia a prestare attività lavorativa aggiuntiva presso il Comune di di Sasso per un massimo di 6 ore settimanali, dal 01/12/2019 fino al 31/01/2020, salvo proroga, ai sensi della L. 311/2004 e succ.mod. ed integr.;

Sentito il dipendente, Sig. Giovanni Gravante, in ordine alla disponibilità all'utilizzo presso il Comune Castel di Sasso ex art. 1 comma 557 della l. 311/2004;

Dato atto che la durata del rapporto di lavoro con il Sig. Giovanni Gravante viene prevista dal 01.12.2019 e fino al 31.01.2020, salvo proroga;

Rilevato che il razionale impiego delle risorse umane è un obiettivo delle pubbliche amministrazioni per assicurare un ottimale livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati, mantenendo la spesa entro limiti compatibili con le risorse disponibili e rispettosi del quadro normativo di riferimento;

Considerato che, in applicazione del citato comma 557 della L. n. 311/2004, l'utilizzo del lavoratore può aver luogo nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- le prestazioni verranno svolte al di fuori dell'orario di servizio, fermo restando che l'orario di lavoro giornaliero e settimanale, cumulato fra gli enti di provenienza e l'ente utilizzatore non potrà superare le 48 ore settimanali;
- il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso gli enti in favore dei quali il dipendente svolge la prestazione lavorativa;
- la fruizione delle ferie annuali dovrà essere effettuata nello stesso periodo in tutti gli enti;
- il compenso da corrispondere verrà determinato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente svolta e sulla base di quanto previsto dai contratti di lavoro per il personale del comparto Regioni Autonomie Locali;

Rilevato che l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 1, comma 557 della L. n. 311 del 2004 non richiede la formalizzazione mediante convenzione, in quanto con l'ente che si avvale del lavoratore non si dà vita ad una prestazione univoca ripartita, bensì ad una prestazione lavorativa indipendente da quella che il lavoratore interessato conduce con l'ente di provenienza;

Dato atto sia del rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28, della L. n.122 del 2010, così come di recente modificato dall'art. 11, comma 4-bis, della legge n. 114 del 2014, sia del rispetto dell'art. 1, comma 557-quater, della L. 296/2006, come da attestazione conservata agli atti;

Preso atto

- del pieno rispetto dei vincoli di spesa per le assunzioni a tempo determinato;
- della sussistenza dei prerequisiti necessari per poter effettuare assunzioni ed in particolare:
- a) la programmazione triennale del fabbisogno del personale;
- b) la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale;
- c) il Piano delle azioni positive;
- d) il Piano della Performance;

Ritenuta la propria competenza in ordine all'adozione dell'atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del D. lgs. n. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli resi dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/20000;

Tutto ciò premesso, a voti unanimi legalmente espressi

DELIBERA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intendono integralmente riportate;

- 2. di utilizzare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 557, della L. n. 311 del 2004 (Finanziaria per il 2005), per n. 6 ore settimanali, per il periodo dal 01.12.2019 sino al giorno 31.01.2020, salvo rinnovo, il dipendente a tempo indeterminato del Comune di Pontelatone, Sig. Giovanni Gravante, di categoria C;
- 3.di approvare l'allegato schema di contratto per l'utilizzo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 557, della L. n. 311 del 2004 (Finanziaria per il 2005), per n. 6 ore settimanali, per il periodo dal 01.12.2019 sino al 31.01.2020 del dipendente a tempo indeterminato del Comune di Pontelatone, Sig. Giovanni Gravante, di categoria C e con profilo professionale di Istruttore di vigilanza;
- 4. di dare atto che, in applicazione del citato comma 557 della L. n. 311/2004, l'utilizzo del lavoratore avverrà nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- le prestazioni verranno svolte al di fuori dell'orario di servizio, fermo restando che l'orario di lavoro giornaliero e settimanale, cumulato fra gli enti di provenienza e l'ente utilizzatore non potrà superare le 48 ore settimanali;
- il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso gli enti in favore dei quali il dipendente svolge la prestazione lavorativa;
- la fruizione delle ferie annuali dovrà essere effettuata nello stesso periodo in tutti gli enti;
- il compenso da corrispondere verrà determinato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente svolta e sulla base di quanto previsto dai contratti di lavoro per il personale del comparto Regioni Autonomie Locali;
- 5. di dare atto che la relativa spesa trova copertura nei fondi stanziati nel bilancio di previsione 2019/2021;
- 6. di demandare agli uffici competenti l'adozione degli atti necessari per dare concreta attuazione alla presente deliberazione, ivi compresa la comunicazione del presente atto al Comune di Pontelatone per gli adempimenti di propria competenza;
- 7. di trasmettere in elenco la presente ai capigruppo consiliari ex art 125 del D.Lgs. n. 267/2000;

Successivamente, con votazione unanime e favorevole, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4), del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267

Pareri ex art. 49, comma 1, e 147 bis del D. Lgs n°267/2000

Il sottoscritto Avv. Antonio D'Avino responsabile dell'Ufficio Economico Finanziario, sulla proposta di delibera sopra formulata esprime, in merito alla regolarità tecnica, il seguente parere: FAVOREVOLE

Il responsabile dell'ufficio Economico Finanziario F.to (Avv. Antonio D'Avino)

Il sottoscritto Avv. Antonio D'Avino, responsabile dell'Ufficio Economico Finanziario, sulla proposta di delibera sopra formulata esprime, in merito alla regolarità contabile, il seguente parere: FAVOREVOLE

Il responsabile dell'Ufficio Economico Finanziario F.to (Avv. Antonio D'Avino) Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to (Avv. Antonio D'Avino)

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to (Dr.ssa Teresa Lagnese)

Prot. n° 3880, li 04/12/2019

La presente deliberazione, viene da oggi resa nota mediante affissione all'Albo Pretorio On Line, come prescritto dall'art. 32 comma 1 e 5 della legge 18.6.2009 n° 69, dall'art. 2 comma 5 del DL 30.12.2009 n° 194 nel testo modificato dalla legge n° 25 del 26.2.2010, per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n° 267/2000.

IL MESSO COMUNALE
F.to (Franchino Mastroianni)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

a suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'art. 124 del Dec.Legs agosto 2000, n° 267, all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi da
d opposizioni. IL SEGRETARIO COMUNALE
Castel di Sasso, li
ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
u conforme assicurazione da parte del Messo Comunale si ATTESTA che: suestesa deliberazione, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio Comunale, è stata portata in apposito elenco comunicato con lettera prot. n° 3882 in data 04/12/2019 ai Sigg apigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del Dec.Legs. n° 267/2000; astel di Sasso, lì 04/12/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dr.ssa Teresa Lagnese)
ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del Dec.Legs. n° 267/2000 il giorno
IL SEGRETARIO COMUNALE